CAMERA DEI DEPUTATI N. **4876-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15 del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 12 novembre 1998

(Relatore: **LENTO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 maggio 1998 (v. stampato Senato n. 2490)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(FANTOZZI)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(BURLANDO)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 15 maggio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4876 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15 del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

LENTO, *Relatore*.

ALLEGATO

L'Accordo firmato a Roma tra l'Italia e l'Iran il 25 luglio 1990 in materia di trasporti internazionali di merci su strada offre un quadro giuridico stabile alle relazioni bilaterali esistenti tra i due Paesi nel settore dei trasporti.

L'Accordo, inoltre, facilita i trasporti stradali di merci tra l'Italia e l'Iran nonchè il transito attraverso i due territori a mezzo di veicoli immatricolati sul territorio nazionale secondo le modalità previste dall'Accordo in parola, favorendo ulteriormente l'incremento dell'interscambio commerciale tra i due Paesi.

Anche se l'interesse per la relazione di traffico è maggiore per la Parte iraniana, l'Accordo ha comunque una sua rilevanza economica perchè disciplina a regime i traffici di merci su strada con un interessante *partner* commerciale.

Al momento, il contingente di base annuale è di duemila autorizzazioni, che si scambiano in genere in due quote di mille autorizzazioni ciascuna.

L'Accordo comporta modesti oneri a carico del bilancio dello Stato in relazione al funzionamento della Commissione mista.

In particolare l'Accordo prevede:

la definizione di vettore e di veicolo, precisando per quest'ultimo che il concetto ricomprende sia il veicolo singolo che il complesso veicolare, purchè entrambi i componenti siano immatricolati nello stesso Paese contraente (articolo 1);

l'assoggettamento al regime autorizzativo (articolo 2);

l'autorizzazione per affermare trasporti bilaterali, di transito e da e per Paesi terzi, con obbligo di riattraversamento del territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo (articolo 3);

l'invio dei moduli autorizzati dall'Autorità competente dell'altra Parte contraente. Le autorizzazioni hanno validità tre mesi e sono utilizzabili per un viaggio di andata e ritorno (articolo 4);

un'autorizzazione speciale per i trasporti eccezionali (articolo 5);

che le autorizzazioni e tutti i docu-menti debbano trovarsi sul veicolo per essere esibiti a richiesta delle Autorità competenti. Le autorizzazioni debbono essere timbrate in entrata e in uscita dal territorio del Paese ove si svolge il trasporto (articolo 6);

il divieto del trasporto di cabotaggio (articolo 7);

l'obbligo di pagamento delle imposte ed oneri dovuti per i veicoli, per la loro circolazione e per le operazioni di trasporto, secondo la normativa vigente dello Stato contraente ove il trasporto si svolge. La Commissione mista ha la possibilità di concedere agevolazioni fiscali, da sottoporre ad approvazione o ratifica delle Autorità competenti delle due Parti contraenti (articolo 8);

l'assoggettamento dell'importazione temporanea dei veicoli alla normativa vigente nel Paese di importazione. Il combustibile e i lubrificanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli sono esenti da imposte e carichi. Parimenti sono esenti i pezzi di ricambio importati per le avarie di tali veicoli, salva la possibilità di assoggettarli ad una autorizzazione di temporanea importazione. Sono comunque soggetti al pagamento di imposte e dazi i pezzi sostituiti, salvo che vengano rispediti o distrutti sotto vigilanza o posti a disposizione delle Autorità del Paese. L'equipaggio può portare sul veicolo normali attrezzi di riparazione dei veicoli stessi, mentre l'importazione di oggetti personali è soggetta alla normativa del Paese ove si svolge il trasporto (articolo 9);

l'applicazione della legge nazionale per tutte le materie non regolate dall'Accordo stesso (articolo 10);

le sanzioni da applicare, da parte dell'Autorità del Paese di stabilimento, ai vettori che non rispettano le disposizioni dell'Accordo e le condizioni fissate nel permesso di trasporto nell'esercizio dei trasporti (diffida, sospensione o revoca delle autorizzazioni concesse). È fatta comunque salva ogni decisione adottata secondo la normativa nazionale da organi giudiziari o amministrativi del Paese in cui sono state commesse e rilevate le violazioni (articolo 11);

che le Autorità competenti ad attuare l'accordo sono i Ministeri dei trasporti dei due Paesi contraenti (articolo 12);

le condizioni di pagamento (valuta convertibile e liberamente trasferibile) dei servizi di trasporto, ove non esistano altri Accordi di pagamento (articolo 13);

l'istituzione di una Commissione mista per una buona gestione dell'Accordo stesso, che deve riunirsi alternativamente nei due Paesi contraenti (articolo 14).

All'articolo 15 dell'atto viene precisato, inoltre, che l'Accordo non incide su impegni internazionali assunti dalle Parti contraenti.

Concludono l'Accordo (articolo 16) le clausole di rito circa la sua validità e l'entrata in vigore.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

sottolineando l'opportunità che, al fine di assicurare la correttezza della clausola di copertura, l'aprovazione finale del provvedimento abbia luogo entro il 31 dicembre 1998, intendendosi la quota di onere relativa all'anno 2000 coperta a carico del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 1999-2001.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DDL13-4876A
Lire 500